

PENSIONI

a cura della redazione di Aurora

Iniziamo, da questo numero, a trattare un argomento di importanza essenziale per i cittadini italiani residenti all'estero, con materiale tratto dal sito www.inca.it

Il Patronato INCA assiste e tutela i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa in Stati con i quali vige un accordo internazionale di sicurezza sociale (Regolamenti Comunitari, Convenzioni Bilaterali, Accordo SEE). L'INCA è presente in circa 30 paesi all'estero. L'Italia è legata, sul piano bilaterale o multilaterale, a diversi Stati con accordi internazionali di sicurezza sociale che tutelano il cittadino emigrato.

Area dell'Unione Europea

BASE GIURIDICA

Articoli 48 e 51 del Trattato istitutivo. Regolamenti n. 1408/71 e 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori privati (dipendenti e autonomi) e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Regolamento n. 1606/98 che ha esteso il sistema di sicurezza sociale comunitario anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel 2004 è stato approvato un nuovo Regolamento comunitario (Reg. 883/04), che sostituirà il Reg. 1408/71, nel momento in cui sarà emanato il relativo Regolamento di esecuzione.

STATI DESTINATARI

- a) paesi membri dell'Unione Europea che attualmente comprende 27 Stati. L'allargamento dell'Area comunitaria si è realizzata nel tempo:
- 25 marzo 1957 Germania, Belgio, Francia, Italia Lussemburgo e Paesi Bassi (sei Stati fondatori)
 - 1981 Grecia
 - 1986 Spagna e Portogallo

- 1995 Austria, Finlandia e Svezia*
- 2004 Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia
- 2007 Romania e Bulgaria

b) paesi interessati dall'accordo SEE (spazio economico europeo):

- L'Islanda
- il Liechtenstein e la Norvegia, invece, hanno aderito all'Accordo SEE, ma non sono Stati membri dell'Unione europea.

Particolarità: il 1 giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo bilaterale tra l'Unione Europea e la Svizzera, pertanto per quest'ultima trovano applicazione i principi della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, con particolare riferimento alle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nei regolamenti CEE 1408/71 e n. 574/72.

Turchia: il regolamento comunitario si applicherà anche alla Turchia perchè legata all'Italia dalla Convenzione Europea di sicurezza sociale.

Principi Generali

L'esistenza di tali accordi nell'ambito della materia qui trattata consente il recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche ogni qualvolta tale diritto non sia realizzato o realizzabile in base all'attività lavorativa assicurata in un solo paese (vale a dire in Italia, o nel paese estero convenzionato, ovvero in entrambi i paesi).

Gli accordi internazionali di fatto garantiscono ai lavoratori migranti la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali ai lavoratori che hanno sempre lavorato nello stesso Stato.

Pur seguendo le norme previste dai singoli accordi, i criteri applicati ai fini della concessione delle prestazioni sono fondamentalmente omogenei:

- parità di trattamento
- applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa
- totalizzazione dei periodi di assicurazione.

* Austria, Finlandia e Svezia sono membri dell'Unione dal 1.1.1995. Tuttavia i regolamenti comunitari sono loro applicabili fin dal 1.1.1994 in virtù dell'accordo SEE (spazio economico europeo).

Gli accordi riguardano in genere:

- prestazioni di invalidità
- prestazioni di vecchiaia
- prestazioni ai superstiti
- prestazioni in caso di morte
- prestazioni in caso di disoccupazione
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro
- prestazioni in caso di malattia
- prestazioni per la maternità
- prestazioni per i familiari

Beneficiari del sistema sono generalmente i lavoratori, subordinati e autonomi, cittadini di uno Stato contraente. Disposizioni particolari sono previste nella normativa comunitaria per gli apolidi, rifugiati familiari di lavoratore comunitario aventi la cittadinanza di uno Stato terzo; mentre sul piano delle convenzioni bilaterali taluni accordi includono nel campo di applicazione soggettivo non soltanto i cittadini, ma egualmente le persone assicurate in base alla legislazione degli Stati contraenti, a prescindere dunque dalla nazionalità (ad esempio le convenzioni con Australia, Canada, Quebec e Venezuela).

► Criteri per evitare la doppia imposizione fiscale

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l'Italia ha stipulato apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale

nelle pensioni. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.

L'Italia

ha stipulato convenzioni con:

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno unito, Repubblica Ceca, Repubblica federale di Jugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica, Venezuela, Vietnam, Zambia.

